

Decisione n. 21 del 28 maggio 2019

OGGETTO: Sig (*Omissis*) – Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la nota del 15.04.19 acquisita al prot. n. 727 con la quale il sig. (*Omissis*) si è rivolto a quest'Ufficio per chiedere il riesame avverso il diniego tacito opposto dal Comune di (*Omissis*) alla richiesta di accesso alla seguente documentazione:

- Elenco di tutti i fabbricati presenti sul territorio del Comune di (*Omissis*) censiti nelle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 aventi sugli atti catastali l'annotazione di “dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità”;
- In relazione a tale fabbricati, un prospetto contenente l'IMU dovuta e l'IMU pagata per l'anno 2013 con riscontro dei pagamenti effettuati;
- Nel caso di IMU omessa, copie degli avvisi di accertamento IMU relativi all'anno 2013 notificati ai contribuenti che hanno omesso tali pagamenti;

RICHIAMATA la nota prot. n. 771 ED del 23/04/2019 con la quale, prima di esaminare nel merito la questione, quest'Ufficio ha richiesto alla predetta Amministrazione di fornire, nel termine di 20 giorni, ogni ulteriore notizia o controdeduzione al riguardo, specificando se gli atti richiesti sono soggetti a



Il Difensore Civico

pubblicazione obbligatoria o se rinvenibili tra quelli elencati nel rinnovato art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013 cd. “accesso civico generalizzato”, caratterizzato dallo “scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico” e se sono individuabili eventuali soggetti controinteressati, di cui all’articolo 3, comma 1, del d.P.R. 184/2006;

DATO ATTO che il Comune di (*Omissis*), con nota n. 4363 del 17.05.19, ha manifestato l’interesse a soddisfare l’istanza del sig. (*Omissis*) subordinata, però, al rilascio del parere positivo del Data Protection Officer (DPO), opportunamente interpellato al fine di verificare eventuali pregiudizi del diritto di privacy degli altri cittadini coinvolti nel procedimento;

VALUTATO pertanto, nel caso di specie, che l’Amministrazione in argomento, non ha espresso un diniego esplicito ma è ricorsa, sostanzialmente, ad un differimento dell’accesso subordinato all’acquisizione del parere positivo del DPO;

CONSIDERATO, con riferimento alla circostanza, che l’esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi deve essere, comunque, armonizzato con le esigenze di interesse pubblico e di buon andamento, e pertanto non è da escludere che l’Amministrazione possa differire l’accesso se tale scelta si configura come il risultato di una consona e motivata valutazione che si presti a dare atto della sussistenza di negative interferenze tra un eventuale accesso e lo svolgimento della funzione amministrativa, così come prescritto dall’art. 24, u.c., della legge n. 241/90, ovvero della necessità di assicurare una temporanea tutela degli interessi di cui all’art. 24, comma 2, della medesima legge;



Il Difensore Civico

TENUTO CONTO pertanto che, in tale contesto normativo, il potere di differimento dell'accesso – in luogo del rigetto – è un atto dovuto nei casi in cui il privato abbia diritto all'accesso, ma sia al contempo necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi dei terzi ovvero salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione;

CONSIDERATO:

- in ogni caso che, la richiesta di accesso così formulata non è in linea con quanto previsto dall'art 24 comma 3 della predetta L. 241/90 che ritiene non ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'attività dell'Amministrazione quale appare invece la presente istanza, atteso che il ricorrente deduce di aver rimosso, sia pure a seguito del alla CTP e alla CTR, la situazione specifica che lo riguardava;
- che nel caso di specie, a parere di quest'Ufficio, il corretto strumento a cui ricorrere sarebbe quello dell'accesso civico generalizzato disciplinato dal D. Lgs. n. 97/2016 (di modifica del D. Lgs. 33/139) il quale prevede, in caso di diniego, la possibilità di ricorrere, per il riesame, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dello stesso Ente;
- che lo strumento di accesso civico generalizzato consente a chiunque di accedere a tutti i dati e documenti detenuti dalle amministrazioni con la necessaria valutazione da parte dell'Ente (art. 5-bis del decreto trasparenza) della prevalenza o meno degli interessi pubblici rispetto al pregiudizio che dall'accesso generalizzato possa derivare alla tutela di interessi privati specificamente individuati ed in particolare, a quelli di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, in conformità al Codice privacy e



Il Difensore Civico

al nuovo quadro normativo in materia di protezione dei dati introdotto dal Regolamento (UE) n. 679/2016;

- che con le *“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co.2 del d. lgs. n. 33/2013”* (determinazione n. 1309 del 28/12/2016), adottate dall’ANAC d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, sono stati introdotti elementi che possono fungere da canone interpretativo in sede di applicazione della disciplina dell’accesso generalizzato da parte delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti obbligati;
- che qualora il pregiudizio si rivelasse solo in riferimento ad alcuni dei dati o documenti per cui è stata svolta l’istanza di accesso l’ente potrebbe provvedere all’occultamento delle informazioni pregiudizievoli in osservanza dal principio di proporzionalità e che comunque, qualunque sia la determinazione dell’Ente, essa dovrà essere motivata, indicando, in caso di diniego, la tipologia degli interessi che impediscono l’accoglimento dell’istanza;

RITENUTO, pertanto, di non dover procedere all’esame nel merito della richiesta in quanto la stessa non potrebbe arrecare alcun vantaggio all’istante atteso che l’Amministrazione non ha denegato l’accesso ma rimesso (differito) il provvedimento al rilascio del parere positivo del DPO e che sotto altro profilo, comunque, l’istanza appare correttamente inquadrabile nell’istituto dell’accesso civico generalizzato disciplinato dal D. Lgs. n. 97/2016 (di modifica del D. Lgs. 33/139) il quale prevede, in caso di diniego, il ricorso per il riesame, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dello stesso Ente, con l’onere, però, a carico dell’Ente di indicazione della durata del



Il Difensore Civico

differimento, difettando invece l'interesse qualificato indispensabile ai sensi della L. 241/90,

Tutto ciò premesso

DECIDE

- Per le motivazioni in narrativa di rigettare la richiesta di riesame del denegato accesso opposto dal Comune di (*Omissis*) sull'istanza di accesso agli atti presentata dal sig. (*Omissis*), volta ad ottenere copia della documentazione in epigrafe.
- La presente decisione è comunicata al ricorrente e al Comune di (*Omissis*).

Il Difensore Civico Regionale

Avv. Fabrizio Di Carlo

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.